

BOLZANO 2008

I Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale

1.1 Plurisettoriali

(a) L.p. 10 giugno 2008, n. 4 (B.U. 12 agosto 2008, suppl. n. 2 al n. 33)

Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni.

Vengono apportate modifiche a 44 leggi provinciali, di cui 7 riguardanti il settore agricoltura, 2 il sostegno all'economia, 1 il settore del commercio.

1.2 Settoriali

(a) L.p. 25 febbraio 2008, n. 1 (B.U. 11 marzo 2008, suppl. n. 1 al n. 11)

Ordinamento dell'artigianato.

La legge regola in maniera organica le attività artigiane svolte professionalmente.

Fra le disposizioni del titolo I figurano l'ambito di applicazione, i requisiti per l'esercizio dell'attività, le varie forme di esercizio possibili, la disciplina del registro delle imprese e dell'elenco delle attività artigianali, i requisiti dei locali per l'attività e la vendita, la disciplina della figura di maestro/maestra artigiano/a.

Il titolo II regola l'esercizio di determinate attività: quelle del settore automobilistico (carrozziere, gommista, ecc.); del settore dell'installazione di impianti; del settore dell'igiene e dell'estetica; del settore alimentare; la professione di spazzacamino.

Il titolo III contiene disposizioni procedurali e sanzionatorie.

Vengono infine abrogate due leggi provinciali precedenti, la 3/1981 e la 11/1972.

(b) Decreto del presidente della provincia 17 aprile 2008, n. 18 (B.U. 22 luglio 2008, suppl. n. 2 al n. 30)

Modifica del regolamento di esecuzione relativo all'ordinamento del commercio.

Le modifiche apportate al regolamento 39/2000 riguardano la definizione di superficie di vendita e l'installazione di impianti di distribuzione di carburanti ad uso privato interno per il rifornimento del parco automezzi di consorzi di almeno 30 imprese.

(c) Decreto del presidente della provincia 16 settembre 2008, n. 48 (B.U. 28 ottobre 2008, suppl. n. 1 al n. 44)

Modifica del regolamento di esecuzione relativo all'ordinamento del commercio.

Anche in questo caso si tratta di modifiche apportate al regolamento 39/2000.

Le modifiche riguardano le vendite straordinarie.

(d) L.p. 19 settembre 2008, n. 7 (B.U. 39 settembre 2008, n. 40)

Disciplina dell'agriturismo.

Questa legge organica sostituisce due leggi precedenti che vengono contestualmente abrogate (57/88 e 39/78).

Sue finalità sono lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo, la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli, la permanenza degli agricoltori nelle zone rurali, la valorizzazione dei prodotti tipici, la promozione della cultura rurale e di una corretta educazione alimentare.

Stabilita la condizione base della prevalenza dell'attività agricola su quella turistica, la legge disciplina l'esercizio dell'attività in ogni suo aspetto, e prevede la concessione di contributi provinciali.

(e) Decreto del presidente della provincia 26 settembre 2008, n. 52 (B.U. 28 ottobre 2008, suppl. n. 1 al n. 44)

Riedizione del regolamento: “Coltivazione, raccolta, lavorazione, preparazione, confezionamento e vendita di prodotti agricoli e piante officinali”.

Il regolamento disciplina la produzione, lavorazione e vendita al pubblico di prodotti agricoli da parte di imprenditori agricolo produttori diretti, nonché la coltivazione, raccolta, lavorazione, preparazione, confezionamento e commercio delle piante officinali.

Il capo I contiene le definizioni relative all'attività; il capo II è dedicato in particolare alla produzione, lavorazione e vendita di prodotti agricoli, con alcune disposizioni specifiche riguardo al latte e alla macellazione e vendita di volatili e conigli.

Il capo III è dedicato alle piante officinali. Il capo IV infine contiene norme comuni, relative all'etichettatura, all'obbligo di autocontrollo e alla vigilanza.

Il testo è completato da tre allegati, di cui il primo elenca le piante officinali selvatiche e quelle coltivate nella provincia di Bolzano; il secondo, i requisiti dei locali di vendita, deposito e stagionatura, lavorazione, macellazione; il terzo, i requisiti per la vendita di latte crudo mediante macchine erogatrici.

(f) Decreto del presidente della giunta provinciale 24 novembre 2008, n. 67 (B.U. 20 gennaio 2009, n. 4)

Modifica del regolamento di esecuzione relativo all'ordinamento del commercio.

Si tratta di un'ulteriore modifica alla definizione di superficie di vendita, contenuta nel regolamento 39/2000.

(g) Decreto del presidente della provincia 1 dicembre 2008, n. 69 (B.U. 27 gennaio 2009, n. 5)

Modifica del regolamento di esecuzione relativo all'ordinamento del commercio.

Si tratta di ulteriori modifiche apportate al regolamento 39/2000, relative alla rete distributiva dei carburanti; in particolare all'adeguamento della rete al fine del miglioramento del servizio; alla definizione di impianto di distribuzione di carburanti; agli impianti con gas metano; alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio.

2. *Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti*

3. *Leggi e regolamenti di incentivazione*

(a) Decreto del presidente della provincia 2 aprile 2008, n. 15 (B.U. 27 maggio 2008, n. 22)

Regolamento di esecuzione sulla promozione dell'innovazione.

Con questo regolamento vengono definite le procedure e le modalità per la concessione di agevolazioni per la promozione dell'innovazione, in esecuzione della legge provinciale 14/2006.

Beneficiarie degli aiuti sono, fra gli altri, le piccole, medie e grandi imprese, purché – nel caso di queste ultime – con unità produttiva o di ricerca in provincia di Bolzano.

Il regolamento definisce le tipologie di agevolazione (contributo in conto capitale o mutuo a tasso agevolato), l'intensità, le iniziative e le spese ammissibili.

Vengono disciplinati poi il procedimento, gli obblighi del beneficiario, i controlli.

Il regolamento è corredato da un tabella, relativa all'intensità di agevolazione.

4. *Leggi finanziarie*

5. *Leggi e regolamenti di semplificazione normativa*